

**C O M U N E D I G A G G I O M O N T A N O**

**P R O V I N C I A D I B O L O G N A**

\*\*\*\*\*

**Verbale n. 60 del 14 febbraio 2018**

\*\*\*\*\*

L'anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 09,00 presso il mio studio in Faenza – Via XX Settembre n. 13, ho provveduto all'esame della documentazione ricevuta al fine di esprimere un parere relativo ai seguenti argomenti:

**1) Imposta unica comunale (IUC) – Approvazione del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti - TARI**

Preso visione della seguente documentazione inviata via e-mail:

- 1) Proposta di delibera del Consiglio;
- 2) Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI)

Visto

Il comma 649 in vigore dal 6 maggio 2014 della Legge n. 147/2013 modificata dal D.L. 16/2014 che in materia di rifiuti assimilati sancisce che”  
...per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati...”

considerato

- che il vigente Regolamento Comunale TARI approvato con delibera di consiglio n. 18 del 27.07.2015 allart. 21 prevede riduzioni ai fini della Tassa Rifiuti a fronte di attività di recupero o riciclo di rifiuti assimilati agli urbani da parte di utenze non domestiche;
- che la riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero o riciclo nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione

complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata secondo la tabella seguente:

da 0% a 30% nessuna riduzione

da 30,1% a 50% riduzione 15%

oltre il 50,% riduzione del 25%

- che all'Ufficio Tributi pervengono numerose richieste di applicazione di riduzioni ai fini TARI da parte dei contribuenti intestatari di utenze non domestiche, a seguito di attività di recupero e/o riciclo di rifiuti assimilati agli urbani da parte di utenze non domestiche;

preso atto

che numerosi contribuenti, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento TARI di cui sopra, non raggiungono le percentuali minime di rapporto tra rifiuti assimilati recuperati e/o riciclati e quelli prodotti, non potendo pertanto usufruire delle riduzioni di cui sopra a causa del sussistere di condizioni di minor attività da parte di utenze commerciali e produttive;

considerato inoltre

che all'Ufficio Tributi pervengono richieste di applicazione di riduzione di riduzioni ai fini TARI da parte dei contribuenti intestatari di utenze domestiche e non domestiche, a seguito di attività di recupero di rifiuti organici tramite compostaggio effettuato con varie modalità.

Ritenuto

necessario apportare le dovute modifiche al vigente regolamento TARI in forza dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente

Visto

- lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale al fine di recepire gli aggiornamenti di cui sopra;
- lo Statuto Comunale;
- Il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità

tecnica e contabile

esprimo

parere favorevole alla delibera in oggetto.

L'esame ha termine alle ore 10,45 circa.

IL REVISORE UNICO  
Dott. Giorgio Leoni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giorgio Leoni', written over the typed name.